

Sentenza della Cassazione

La diffamazione anonima è reato

La Corte: è punibile chi parla male di qualcuno sul web anche senza farne il nome

CHIARA GIANNINI

ROMA

■ ■ ■ Cyberbulli e diffamatori di professione, da oggi, non avranno più scampo. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la diffamazione, sui social network, è tale anche se attuata in forma anonima. Il giudice supremo ha infatti annullato l'assoluzione data in precedenza a un maresciallo della Guardia di Finanza, originario di San Miniato, che su Facebook aveva parlato male di un collega, senza però farne mai il nome. «Sono stato defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccaculo - aveva scrit-



Carolina [web]

to il militare sul social network - Ma me ne fotto per vendetta...». Il maresciallo era stato assolto dalla Corte d'Appello militare di Roma, perché in quella frase non era riportato il nome del diffamato. Ma la Cassazione, a cui ha fatto ricorso il procuratore generale militare, ha ribaltato la sentenza, condannando il maresciallo a tre mesi di reclusione militare con l'accusa di diffamazione pluriaggravata. Secondo la Corte, quindi, affinché il reato sussista, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dall'indicazione normativa. Tra l'altro, sempre per la Cassazione, «il reato di dif-

famazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due». E ancora, per la Corte Suprema, «non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, né alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona». Diffamazione sempre e comunque, quindi, delitto d'onore definito dall'articolo 595 del Codice penale, che recita: «Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032». Adesso anche nei casi in cui

chi diffama non faccia il nome della vittima dello schermo, ma la stessa sia individuabile da più persone. Il caso ha fatto subito pensare a un recentissimo fatto di cronaca: quello della quattordicenne torinese che tre giorni fa si è suicidata a causa dei ripetuti insulti di alcuni compagni di scuola. «Sei brutta, sei un cesso», le avevano scritto in più occasioni. Lei non aveva resistito a una vita in cui i cyberbulli hanno carta bianca e il diritto di ledere la dignità di quella che era poco più che una bambina. E anche un altro fatto torna alla mente: la morte di Carolina, un'altra quattordicenne che due anni fa si tolse la vita a Novara, sua città d'origine. Otto ragazzi, per questo fatto, sono stati indagati per istigazione al suicidio. Perché la diffamazione, anche se in forma anonima, soprattutto se perpetrata pubblicamente, può far davvero molto male, soprattutto nel caso in cui la vittima degli insulti sia minorenne. Questa nuova sentenza ribalta completamente le regole che finora hanno guidato i social network. «Era l'ora», verrebbe da pensare. Non resta che stare a guardare se la gente capirà che diffamare gli altri, adesso, costituisce un reato in ogni caso.